

Allegato 1 alla DGR.....

PRIME DETERMINAZIONI PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEL RAPPRESENTANTE UNICO DELLA REGIONE, DI CUI ALL'ARTICOLO 14 TER, COMMA 3, DELLA LEGGE 241/1990, E DELLE MODALITÀ PER L'ESPRESSIONE DELLA POSIZIONE UNIVOCA E VINCOLANTE REGIONALE IN CONFERENZA DI SERVIZI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 DELLA L.R. 36/2017

Con i d.lgs. 127/2016 e 104/2017 sono state disciplinate le nuove procedure relative alla conferenza di servizi decisoria, di cui alla legge 241/1990, nell'ottica di una maggiore semplificazione e dell'accelerazione dei procedimenti amministrativi: in particolare, si prevede che *“la conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati.”* (artt. 14, comma 2, e 14 quater, comma 1, della legge 241/1990).

Il nuovo articolo 14 ter della legge 241/1990 riguarda la **conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona**, che prescrive la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti. Si prevede (commi 3, 5 e 7), in particolare, che: *“Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assensoCiascuna regione e ciascun ente locale definisce autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico di tutte le amministrazioni riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente locale nonché l'eventuale partecipazione delle suddette amministrazioni ai lavori della conferenza.....All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.”*

Alla conferenza di servizi simultanea di cui all'art. 14 ter della l. 241/1990 si può accedere anche a seguito della conferenza di servizi semplificata e asincrona, di cui all'art. 14 bis della stessa l. 241/1990; il comma 7 di quest'ultimo articolo prevede infatti che *“Ove necessario, in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere, l'amministrazione procedente può comunque procedere direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter. In tal caso indice la conferenza comunicando alle altre amministrazioni le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e convocando la riunione entro i successivi quarantacinque giorni. L'amministrazione procedente può altresì procedere in forma simultanea e in modalità sincrona su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato avanzata entro il termine perentorio di cui al comma 2, lettera b). In tal caso la riunione è convocata nei successivi quarantacinque giorni”*.

Con la **legge regionale 12 dicembre 2017, n. 36** (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale ai decreti legislativi n. 126/2016, n. 127/2016, n. 222/2016 e n. 104/2017, relative alla disciplina della conferenza dei servizi, ai regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti e a ulteriori misure di razionalizzazione) sono state, tra l'altro, **recepite** le nuove disposizioni statali sulla **conferenza di servizi**.

L'**articolo 2**, comma 1, della l.r. 36/2017 introduce, in particolare, i commi 1 bis, 1 quinquies e 1 sexies, nell'articolo 13 della l.r. 1/2012, che prevede quanto segue:

*“1 bis. Il **rappresentante unico della Regione** di cui all'articolo 14-ter, comma 3, della legge 241/1990 è **individuato**, ai sensi del comma 5 dello stesso articolo 14-ter, **tra i dirigenti delle direzioni regionali competenti per le materie interessate dall'oggetto della conferenza di servizi**, ed è **designato con decreto del Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale**, sulla base di **criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale**, con la quale sono indicate altresì le **modalità per consentire l'espressione, da parte del rappresentante unico, della posizione univoca e vincolante regionale** in conferenza di servizi. Sono fatte salve le disposizioni sull'individuazione del rappresentante unico della Regione di cui all'articolo 2, comma 7-sexies, della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale), per i progetti assoggettati a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale.*

*1 quinquies. Gli **enti del sistema regionale** di cui agli allegati A1 e A2 della l.r. 30/2006, designano i propri rappresentanti unici in conferenza di servizi, secondo le rispettive modalità organizzative. Nei casi in cui gli enti del sistema regionale **operino come amministrazioni riconducibili alla Regione** ai sensi dell'articolo 14 ter, comma 5, della legge 241/1990, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 bis a 1 quater.*

1 sexies. Spetta al rappresentante unico della Regione proporre opposizione, previa deliberazione della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 14 quinquies, comma 2, della legge 241/1990.”.

Alla luce di tali previsioni, è necessario assumere **misure organizzative**, al fine di definire criteri e modalità per agevolare **l'individuazione del rappresentante unico regionale** e per consentire allo stesso di **esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione della Regione** su tutte le decisioni di competenza della **conferenza di servizi decisoria simultanea**, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

In considerazione della conclusione della X Legislatura regionale e del riassetto organizzativo che seguirà all'insediamento dei nuovi organi, il presente atto contiene pertanto, nelle more di tale riorganizzazione, le prime determinazioni, per agevolare sia l'individuazione del rappresentante unico regionale nelle conferenze di servizi, sia la formazione della posizione univoca e vincolante regionale da rappresentare in conferenza, alla luce della nuova normativa regionale in materia.

§ 1. CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL RAPPRESENTANTE UNICO REGIONALE

Occorre preliminarmente evidenziare che le misure organizzative di cui al presente allegato si applicano nei soli casi in cui la Regione, in qualità di amministrazione procedente ovvero di amministrazione convocata da altro ente in conferenza di servizi, sia competente, in base alla normativa vigente, al rilascio di uno o più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, all'acquisizione dei quali risulta subordinata la conclusione del procedimento di volta in volta interessato dalla conferenza di servizi decisoria.

Non sarà necessario, pertanto, individuare alcun rappresentante unico regionale nei casi in cui la Regione partecipi alle riunioni della conferenza di servizi in qualità di mero ente interessato, ai sensi dell'articolo 14 ter, comma 6, della legge 241/1990.

§ 1.1 Il ruolo del dirigente e la facoltà di delega

Il RUR deve essere un dirigente regionale, in base al combinato disposto dell'articolo 13, comma 1 bis, della l.r. 1/2012 e dell'articolo 4, comma 2, lett. a), della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale). Tenuto conto, peraltro, anche della prassi maturata dalle strutture regionali coinvolte nelle conferenze di servizi, **è possibile per il RUR delegare un dipendente della Regione, anche con qualifica non dirigenziale, a partecipare in sua vece alle riunioni della conferenza di servizi.**

La delega dovrà essere formalizzata per iscritto, con indicazione al delegato degli elementi tecnici utili per la formazione della posizione regionale da esprimere in conferenza, ferma restando la necessità della **partecipazione del RUR**, o del dirigente dallo stesso eventualmente delegato, **alla seduta conclusiva della conferenza** nella quale deve essere espressa definitivamente la posizione univoca e vincolante della Regione.

§ 1.2 L'individuazione *ope legis* del RUR in alcune fattispecie

La l.r. 36/2017 già prevede due fattispecie di individuazione del rappresentante unico regionale (art. 2 e art. 10).

La prima fattispecie si registra allorché la partecipazione della Regione alla conferenza di servizi comporti l'espressione di un **unico atto di assenso**, comunque denominato; in tal caso il rappresentante unico della Regione è individuato nel **dirigente regionale competente per materia**.

La seconda fattispecie si verifica per il rilascio dei titoli abilitativi alla realizzazione e all'esercizio di progetti di opere/interventi **assoggettati a valutazione di impatto ambientale (VIA)** di competenza della Regione ai sensi della l.r. 5/2010 che richiedano l'indizione della conferenza di servizi decisoria; in tal caso, il rappresentante unico della Regione è individuato nel **dirigente regionale competente per la VIA**.

L'individuazione del rappresentante unico regionale (di seguito RUR) nel dirigente regionale competente in materia di VIA è coerente con la disposizione, contenuta nella stessa l.r. 36/2017, che prevede che l'autorità competente per la VIA sia al contempo amministrazione procedente nell'ambito della conferenza di servizi indetta dalla stessa Regione, ai sensi dell'art. 27 bis, comma 7, del d. lgs. 152/2006 (art. 2, comma 7 quinquies, l.r. 5/2010).

Le citate disposizioni sono pertanto da applicare in tutti i casi in cui il progetto di opera/intervento sia assoggettato a una VIA di competenza della Regione ai sensi della l.r. 5/2010, cioè ogniqualvolta, in base al citato articolo 27 bis, la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi (ovvero il provvedimento autorizzatorio unico regionale) comprenda il provvedimento di VIA e tutti i titoli abilitativi acquisiti per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

§ 1.3 L'individuazione del RUR in relazione all'interesse prevalente

Ferme restando le citate due fattispecie, al fine dell'individuazione del RUR per i restanti casi in cui vi siano più direzioni o strutture regionali competenti ad esprimere assensi, comunque denominati, per le materie interessate dall'oggetto della conferenza di servizi decisoria, occorre evidenziare che la decisione in conferenza di servizi simultanea è assunta *“sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti”* (art. 14 ter, comma 7, l. 241/1990).

In tal senso, le *“Linee guida operative per la rimessione al Consiglio dei Ministri”* del 10 gennaio 2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno chiarito che per *“posizioni prevalenti”* devono

considerarsi quelle “*che hanno un peso specifico superiore alle altre per l’importanza degli interessi tutelati in relazione al caso concreto e al risultato collegato del procedimento in esame*”¹.

Il rappresentante unico deve essere individuato, in analogia con il criterio assunto nelle citate linee guida ministeriali, tra i dirigenti delle strutture organizzative regionali competenti per le materie interessate, in base al **criterio dell’interesse prevalente**, tenuto conto della molteplicità dei procedimenti e della complessità delle situazioni che possono verificarsi in concreto.

§ 1.3.1 Le fattispecie per le quali è già individuabile l’interesse prevalente

Ciò detto, ai fini dell’individuazione del RUR si può far riferimento anche all’esperienza maturata presso le strutture regionali nell’ambito delle conferenze di servizi che coinvolgono la Regione

Pertanto, si possono dare per consolidati **i seguenti criteri per l’individuazione del RUR:**

- a) quando la **Regione indice la conferenza di servizi**, in qualità di amministrazione procedente, e quindi competente ad adottare la determinazione motivata di conclusione della conferenza, **il RUR è identificato**, in base all’assetto organizzativo della Giunta regionale, **nel dirigente della struttura regionale competente per materia all’indizione** della specifica conferenza di servizi;
- b) quando la **Regione è convocata** in conferenza di servizi, il RUR è individuato:
 1. **nel dirigente della struttura regionale competente che, per prassi, partecipa** alle conferenze di servizi in **materia**, in base all’assetto organizzativo della Giunta regionale;
 2. **nel dirigente della struttura regionale dell’assessorato competente ai fini dell’espressione della volontà d’intesa**, in base all’assetto organizzativo della Giunta regionale, in relazione a opere/interventi per i quali sono richieste Intese con lo Stato.

Per i casi di cui alle lettere a) e b), quindi, **di norma** non occorre la designazione del RUR con decreto del Segretario Generale di cui all’art. 13 comma 1 bis della l.r. 1/2012, in quanto il dirigente di volta in volta interessato risulta univocamente individuabile in base all’assetto organizzativo della Giunta regionale, fatto salvo quanto segue.

§ 1.3.2 La riunione preliminare ai fini dell’individuazione del RUR in relazione alle restanti fattispecie

Laddove invece **l’interesse prevalente non sia identificabile a priori** in una specifica struttura (in ragione della competenza organizzativa attribuita al singolo ufficio in relazione al tipo di opera o di intervento oggetto di decisione), per l’individuazione del RUR **sarà necessario un confronto preliminare** tra tutte le strutture organizzative regionali deputate a rilasciare atti di assenso, comunque denominati, in conferenza di servizi. Tale confronto deve essere effettuato in apposita riunione interna, tenendo conto delle competenze attribuite a ciascuna struttura.

Pertanto, **si procede** alla convocazione della riunione tecnica interna (ove possibile, in via telematica, **anche con modalità asincrona**), **tra tutte le strutture regionali interessate dall’oggetto della conferenza di servizi** per l’individuazione del RUR:

¹ Linee guida richiamate nella Circolare del Ministero dell’Interno n. 28 del 05/09/2017, a cura del Dipartimento per le Politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse finanziarie e strumentali, alla quale si rinvia anche per indicazioni riguardanti il ruolo attribuito dal legislatore al rappresentante unico in conferenza di servizi.

- **in tutti i** casi di conferenza di servizi per i quali sia prescritta la partecipazione della Regione, **non rientranti nelle tipologie di cui alle lettere a) e b)** del precedente sotto-paragrafo. Rientra in quest'ultima fattispecie, ad esempio, il caso in cui vi sia una pluralità di strutture regionali coinvolte nel procedimento oggetto della conferenza di servizi che non renda univocamente individuabile il dirigente della struttura regionale competente per prassi a partecipare alle conferenze di servizi indette per quello specifico ambito di materia.
- **nei casi di cui alle lettere a) e b)** del precedente sotto-paragrafo, **qualora lo richiedano, in ragione della complessità dell'opera/intervento** di volta in volta interessato dalla conferenza, una o più **strutture regionali preposte alla tutela degli interessi ambientali, paesaggistico-territoriali, dei beni culturali, della salute o della pubblica incolumità dei cittadini (cd. interessi sensibili).**

Tale riunione tecnica deve essere convocata in tempo utile ai fini della partecipazione della Regione stessa alle sedute della conferenza di servizi. Il RUR sarà individuato nel dirigente della struttura ritenuta titolare dell'interesse prevalente ai fini della determinazione da assumere in conferenza, secondo quanto deciso nel corso della stessa riunione.

Ai fini della convocazione della riunione interna, la struttura regionale che indice la conferenza o quella convocata da un'amministrazione diversa dalla Regione è tenuta a darne tempestiva comunicazione via EDMA alla struttura regionale competente della Direzione Presidenza.

Ricevuta tale comunicazione, il **dirigente della struttura regionale competente della Direzione Presidenza** che sarà preposta, a seguito di individuazione ai sensi dell'art. 12 della l.r. 20/2008, al supporto organizzativo per l'individuazione del rappresentante unico regionale e per la relativa espressione della posizione univoca e vincolante, curerà i seguenti adempimenti:

- **informazione** tempestiva alle altre strutture regionali competenti a rilasciare atti di assenso comunque denominati ai fini della determinazione conclusiva della conferenza;
- **diffusione dei contenuti** della comunicazione all'ufficio territoriale regionale (UTR) di riferimento per l'ambito territoriale interessato dal procedimento, dandone notizia anche alla struttura regionale competente per il coordinamento degli UTR;
- **convocazione, entro cinque giorni lavorativi** dal ricevimento della comunicazione e **comunque in tempo utile per consentire al RUR la partecipazione alle riunioni della Conferenza di servizi, di apposita riunione interna.**

Alla **riunione interna** devono partecipare i dirigenti (o loro delegati) di tutte le strutture regionali interessate per materia, ovvero quelle competenti a rilasciare gli atti di assenso, comunque denominati, ai fini della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 241/1990.

La riunione interna potrà svolgersi anche nell'ambito di gruppi di lavoro appositamente costituiti ai sensi dell'art 18, c. 1 della l.r. 20/2008.

Nell'ambito della summenzionata riunione interna, da tenersi entro i **cinque giorni lavorativi successivi alla data della convocazione e comunque in tempo utile per consentire al RUR la partecipazione alle riunioni della Conferenza di servizi**, deve essere individuato il RUR e devono, altresì, essere definiti i tempi e le modalità di acquisizione degli atti richiesti dall'amministrazione procedente della conferenza di servizi simultanea *ex art. 14 ter* della legge 241/1990.

Nell'ambito della stessa riunione, a seguito dell'individuazione del rappresentante unico, devono essere acquisiti, ove ne sussistano le condizioni, gli elementi conoscitivi necessari allo

stesso rappresentante per l'espressione della posizione univoca e vincolante della Regione in conferenza di servizi.

Della riunione interna (anche nel caso in cui sia svolta in modalità telematica) deve essere redatto apposito **verbale**, a cura della competente struttura regionale della Direzione Presidenza, **da trasmettere al Segretario Generale della Giunta regionale** per la designazione del RUR.

All'esito della riunione interna, **la designazione del RUR dovrà essere effettuata con decreto del Segretario Generale della Presidenza.**

La designazione potrà essere effettuata o, di volta in volta, per la partecipazione alla singola conferenza di servizi, **o per tutte le conferenze di servizi indette in riferimento alla medesima categoria di opera/intervento interessato.**

Nelle more dell'individuazione della struttura regionale della Presidenza preposta al supporto organizzativo per l'individuazione del RUR e per la relativa espressione della posizione univoca e vincolante in conferenza di servizi, alle attività funzionali alla eventuale convocazione della riunione interna per l'individuazione del RUR provvede il Segretario generale o suo delegato.

Quanto stabilito nel presente sotto-paragrafo per i dirigenti delle strutture regionali di volta in volta interessate, si applica, ai fini dell'individuazione del RUR, anche nei confronti dei dirigenti degli enti del sistema regionale, qualora operino come amministrazioni riconducibili alla Regione nell'ambito della conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 ter, comma 5, della legge 241/1990.

§ 2. MODALITA' PER L'ESPRESSIONE DELLA POSIZIONE UNIVOCA E VINCOLANTE DA PARTE DEL RAPPRESENTANTE UNICO REGIONALE

Una volta individuato/designato il RUR secondo i criteri di cui al paragrafo 1, occorre consentire allo stesso rappresentante l'espressione della posizione univoca e vincolante regionale in conferenza di servizi; spetta, infatti, al rappresentante unico la composizione e la sintesi degli interessi di tutte le strutture regionali interessate dall'oggetto della conferenza.

A tal fine, è necessaria **un'attività istruttoria interna, preliminare alla/e riunione/i della conferenza di servizi**, ferma restando la facoltà, in capo al RUR, di far partecipare ai lavori della conferenza, in funzione di **supporto**, le altre strutture regionali interessate.

Il RUR dovrà pronunciarsi in conferenza di servizi solo **dopo aver sentito i dirigenti delle altre strutture regionali interessate**, anche convocando, in casi di particolare complessità, apposita riunione interna (anche in via telematica) che preveda la presenza dei medesimi dirigenti interessati (o loro delegati), all'esito della quale il RUR redigerà apposito verbale.

La riunione interna per acquisire la posizione unica e vincolante della Regione potrà svolgersi anche nell'ambito di **gruppi di lavoro** appositamente costituiti ai sensi dell'art 18, c. 1 della l.r. 20/2008.

Quanto sopra si applica anche ai casi in cui la Regione si avvalga del supporto degli enti del SIREG per l'assunzione di atti di assenso, comunque denominati, nell'esercizio di funzioni amministrative di competenza della stessa Regione.

Il verbale dovrà dare conto, in particolare, degli **eventuali dissensi motivati** (sotto il profilo della non superabilità del pregiudizio), **rappresentati al RUR dalle strutture regionali, con particolare riguardo alle posizioni espresse dalle strutture preposte alla tutela degli interessi sensibili indicati nel presente atto, se del caso, rappresentabili in sede di conferenza di servizi.**

Ciò, anche al fine di agevolare le valutazioni di competenza della Giunta regionale per l'eventuale proposizione, da parte del medesimo RUR, dell'opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi (art. 14 quinquies comma 2 della L. 241/1990 e art. 13, comma 1 sexies della l.r. 1/2012, come introdotto dall'art. 2 della l.r. 36/2017).

Sono fatte salve le modalità di formazione della posizione univoca e vincolante da esprimere in conferenza di servizi, tramite il RUR, già stabilite dalla Giunta regionale per specifici procedimenti amministrativi, quali quelle per la valutazione delle istanze per l'autorizzazione all'apertura o alla modificazione delle grandi strutture di vendita di cui alla DGR n. X/1193 del 20 dicembre 2013, nonché quelle per l'approvazione e l'autorizzazione dei progetti di bonifica dei siti contaminati di cui alla DGR n. X/1048 del 5 dicembre 2013.

§ 3. EFFICACIA

Le misure organizzative di cui al presente allegato si applicano alle conferenze di servizi indette dalla Regione o alle quali la Regione sia convocata dopo la pubblicazione sul BURL del presente atto.